

## Comunicazione *black list*: con il Decreto Semplificazioni, si passa all'annuale

di Francesco Zuech - ragioniere commercialista, funzionario Ufficio fiscale Apindustria Confimi Vicenza

È sicuramente una delle semplificazioni più significative del D.Lgs. sulle Semplificazioni fiscali (di prossima pubblicazione sulla G.U.) quella prevista dall'art.21. Per la comunicazione delle operazioni con controparti *black list* di cui all'art.1, co.1 D.L. n.40/10 la norma prevede, infatti, l'introduzione di un'unica scadenza annuale, al posto delle scadenze infrannuali (mensili o trimestrali). Un toccasana nell'ancora troppo fitto calendario di adempimenti fiscali dal quale possono essere quindi depennate ben quindici scadenze. La semplificazione è frutto del lavoro svolto in seno al Tavolo delle semplificazioni presso l'Agenzia delle Entrate. La ciambella, però, non sempre esce perfettamente con il buco poiché a fronte dell'indiscutibile semplificazione fornita da un'unica scadenza annuale (che, salvo sorprese, sarà allineata a quella dello spesometro) aleggia anche il ritorno del sistema delle soglie "cumulate". Si tratta, tuttavia, ad avviso di chi scrive, solo di un lontano parente dello spettrale sistema "drammaticamente" affrontato con lo spesometro 2010 e 2011. Procediamo con ordine.

### Le nuove scadenze per la *black list*

Il Decreto Semplificazioni interviene, innanzitutto, modificando l'art. 1, co.1 D.L. n.40/10 ed introducendo un'unica scadenza annuale (vedi tavola 1). Nella sostanza, il principio che è passato è quello che gli adempimenti "governati" dalla modulistica polivalente (approvata con Provvedimento n.94903 del 2 agosto 2013) viaggino tutti con lo stesso termine. Fa eccezione, per il momento, la richiesta (già avanzata da talune Associazioni di categoria) di applicare lo stesso principio anche per gli acquisti di beni, in reverse charge, da San Marino. Infatti, come meglio si dirà nel prosieguo, per quest'ultimo adempimento (quadro SE), in attesa di auspicabili sviluppi futuri, bisognerà fare ancora riferimento alla scadenza mensile. Tornando alla *black list* (quadro BL) il passaggio all'annuale, peraltro, era nell'aria già con l'emanazio-

ne della citata modulistica polivalente se si osserva che nelle relative istruzioni (pag. 4) è precisato come "il periodo di riferimento diverso dall'anno va indicato nel frontespizio", solo, "in vigore dei termini e delle periodicità stabilite dagli art.2 e 3 D.M. 30 marzo 2010"<sup>1</sup>. Termini che, evidentemente, a prescindere dal (probabile) rimaneggiamento del citato D.M., dovranno ritenersi "caducati" a seguito della pubblicazione in Gazzetta del D.Lgs. in analisi. In merito alle scadenze, infine, salvo improbabili sorprese (che rigetterebbero nel caos la semplificazione) l'adempimento andrà gestito nelle stesse scadenze dello spesometro<sup>1</sup> e vale a dire:

- entro il 10 aprile dell'anno successivo, per i contribuenti con liquidazione Iva mensile;
- entro il 20 aprile dell'anno successivo, per tutti gli altri contribuenti.

Tavola 1- la norma primaria

Art.1, co.1 D.L. n.40/10 Ante modifiche	Art.1, co.1 D.L. n.40/10 Post modifiche art.21 D.Lgs. Semplificazioni
1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 30 giorni dalla	1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano <b>annualmente per via telematica</b> all'Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data

<sup>1</sup> A tal riguardo, peraltro, si noti che il software polivalente (v.1.2.1 di marzo 2014) dell'Agenzia delle Entrate è già impostato in previsione del-

la comunicazione con scadenza annuale.

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI

data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a 500 euro effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti *black list* di cui al decreto del Ministro delle Finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.273 del 23 novembre 2001.

di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi il cui importo **complessivo annuale è superiore a 10.000 euro** effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti *black list* di cui al decreto del Ministro delle Finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.273 del 23 novembre 2001.

## L'entrata in vigore

Per espressa previsione del comma 2 dell'art.21, le novità in analisi entrano in vigore per le operazioni "poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento" e, cioè, del Decreto Semplificazioni.

Se il decreto andrà in Gazzetta prima della fine del 2014 (com'è verosimile immaginare) le novità entreranno in vigore già con effetto sul 2014 ormai in scadenza. Tale aspetto suscita qualche perplessità sul comportamento che dovrà essere adottato in merito alle operazioni già comunicate in base alle (pre)vigenti scadenze mensili o trimestrali. Ad avviso di chi scrive, comunque, la soluzione è piuttosto semplice e scontata (non altrettanto, magari, le "transitorie" complicazioni che potrebbero derivare) e si basa sui seguenti principi (già riconosciuti – anche se non sempre in modo lineare - in altre situazioni)<sup>2</sup>:

- divieto, per l'Amministrazione finanziaria, fissato dall'art.6, co.4 L. n.212/00 (Statuto del contribuente), di chiedere informazioni già in proprio possesso;
- esonero per i contribuenti, ai sensi dell'art.7, co.1, lett. f) D.L. n.70/11, di fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre amministrazioni.

In sostanza, se le operazioni *black list* di importo superiore a 500 euro sono già state comunicate in corso d'anno (come avrebbe dovuto essere), le stesse non dovranno essere nuovamente comunicate per il 2014. L'entrata in vigore con effetto sul 2014 determinerà, altresì, una sostanziale "riapertura" dei termini per comunicare, il prossimo aprile, le eventuali operazioni dimenticate, assorbendone le relative problematiche sanzionatorie.

<sup>2</sup> Si veda, ad esempio, lo spesometro che esclude la comunicazione delle operazioni già comunicate tramite gli elenchi Intrastat, acquisti di beni da San Marino, in *reverse charge*, già comunicati mensilmente tramite quadro SE, etc.

L'entrata in vigore con effetto sul 2014, tuttavia, potrebbe determinare una diversa conclusione per le operazioni non superiori a 500 euro (cioè quello oggi esonerate), come indicato a seguire.

## Lo "spettro" delle soglie e il (possibile) "ripescaggio" dell'anno in corso

Com'è noto l'art.2, co.8 D.L. n.16/14 (in vigore dal 2 marzo 2012) ha introdotto l'esonero dalla comunicazione *black list* per le operazioni fino ad 500 euro. Tale soglia va riferita alla singola operazione<sup>3</sup> (oggi è inequivocabile)<sup>4</sup> e non va intesa come soglia, di periodo, nei confronti della stessa controparte *black list*. In un primo momento a luglio 2013 (AS 958/2013) era stato ipotizzato un semplice aumento da 500 euro a 1.000 euro del citato esonero. La versione del decreto licenziata dal Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014 accoglie, invece, il parere della VI<sup>a</sup> Commissione della Camera e le osservazioni della VI<sup>a</sup> Commissione del Senato mirate, da una parte, ad elevare la soglia di esonero a 10.000 euro ma, dall'altra, da intendersi come limite complessivo annuo (vedi tavola 1). Va detto che la formulazione normativa non è delle più felici. Non è, infatti, del tutto inequivocabile se la soglia di 10.000 euro sia riferita all'intera comunicazione oppure alla singola controparte *black list*. Quest'ultima, a giudizio di chi scrive, è comunque l'ipotesi più probabile e, tutto sommato, la più aderente al dettato normativo considerando, altresì, il contestuale richiamo sia alle operazioni effettuate che ricevute.

## Esempio

Seguendo questo ragionamento ipotizzando nei confronti della controparte A operazioni passive per 1.000 euro e operazioni attive per 9.500 euro e, nei confronti della controparte B, operazioni attive per

<sup>3</sup> Da individuare secondo le regole Iva (art.6 d.P.R. n.633/72).

<sup>4</sup> In tal senso si era espressa anche la dottrina. Vedi, su tutte, Circolare Assonime n.11/12.

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI

8.000 euro, la comunicazione andrà effettuata solo con riferimento alla controparte A.

A giudizio di chi scrive, comunque, sarebbe stata forse preferibile una più modesta soglia legata alla singola operazione. La soglia annuale, infatti, complica la gestione per almeno 2 motivi:

- il primo, di carattere transitorio, è legato al fatto che se la norma andrà in Gazzetta prima della fine del 2014, salvo augurabili diverse e distensive interpretazioni dell'Agenzia, si dovrà, verosimilmente, operare il "ripescaggio" di tutte le operazioni (attive e passive) non comunicate durante il 2014 perché non superiori a 500 euro, ma che, complessivamente, determinano, nei confronti della stessa controparte, il superamento della nuova soglia annuale di 10.000 euro;
- il secondo, è legato al fatto che con l'introduzione della soglia annua potrebbero "riaffiorare", ancorché con dimensioni decisamente più limitate, parte delle difficoltà già vissute per lo spesometro 2010 e 2011 in merito ai contratti collegati, ai corrispettivi periodici e/o dalla presenza di acconti e saldi, laddove tali situazioni si verificassero in due anni diversi.

In merito a quest'ultimo aspetto ci si augura, ovviamente, che l'Agenzia non "ripeschi" tale disavventura ancorando la soglia alle operazioni "collegate". Idea che non sembra giustificabile in base dato letterale; a giudizio di chi scrive, inoltre, non ne avrebbe titolo. A tal riguardo, infatti, va osservato che le complesse precisazioni a suo tempo individuate per lo spesometro (del citato biennio) erano anche riconducibili al fatto che la registrazione ai fini Iva non rappresenta, per tale adempimento, un elemento decisivo (si pensi, ad esempio, al fatto che l'obbligo è richiesto anche a soggetti quali agricoltori in regime di esonero, nuove iniziative ex art.13 L. n.388/00 o associazioni ex L. n.398/01)<sup>5</sup>. Per la comunicazione *black list*, invece, il momento rilevante per determinare l'inserimento nella comunicazione è dato dalla registrazione nei registri Iva (art.4 D.M. 30 marzo 2010) ovvero, secondo quanto precisato nella [Circolare n.53/E/10](#), se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie così come per i servizi carenti del requisito territoriale (oggi solo quelli passivi perché le operazioni attive *extraterritoriali* - dal 2013 - sono praticamente quasi sempre soggette ad

<sup>5</sup> I medesimi soggetti sono, invece, esclusi dalla comunicazione *black list*. Sono esclusi, invece, per espressa previsione normativa, sia dallo spesometro che dalla *black list* i contribuenti minimi.

obbligo di fatturazione e quindi di registrazione)<sup>6</sup>. Se ciò non dovesse verificarsi non resterà, nell'eventualità, che abbracciare la soluzione di comunicare tutto, a prescindere dalla verifica della soglia anche se questo approccio non risolverà, comunque, tutte le criticità poiché, in qualche modo, spingerà gli operatori a caricare negli archivi Iva anche operazioni passive del tutto *extraterritoriali* e di scarso valore che ormai, ai fini in questione, ci si era abituati a trascurare<sup>7</sup>. Di converso, tuttavia, va anche riconosciuto che la soglia "ultraelevata" permette di risolvere comunque le problematiche per tutte quelle operazioni "spot" (non superiori a 10.000 euro) per le quali non ci sarà pertanto più l'obbligo di comunicazione.

## Rapporto fra *black list* e spesometro

Salvo novità interpretative (ma non se ne vede il motivo) si ritiene rimanga confermata la regola (vedi paragrafo 1.1.1 - esclusioni soggettive - delle istruzioni della comunicazione polivalente) in base alla quale tutte le operazioni con controparti aventi sede, domicilio o residenza in Paesi *black list* rimangono escluse dallo spesometro anche qualora esonerate dalla comunicazione *black list*.

Al di fuori dei casi di esonero invece, come abbiamo già precisato, la scadenza *black list* dovrebbe viaggiare con le stesse scadenze dello spesometro e con le seguenti ulteriori particolarità:

- nel caso di presentazione dello spesometro in forma aggregata (quadro FA, SA, BL rigo BL2 casella 2 e 3) sarà possibile inserire nella stessa comunicazione anche i dati *black list* (quadro BL, rigo BL2 casella 1);
- nel caso di presentazione dello spesometro in forma analitica, invece, andrà presentata separata comunicazione (ferme restando le stesse scadenze) per i dati *black list* (per il quadro BL, infatti, il Provvedimento [Agenzia delle Entrate n.94908/2013](#) prevede esclusivamente la presentazione nella forma aggregata).

## Operazioni con San Marino

Per il momento non sono state, invece, accolte le richieste mirate ad uniformare anche la comunicazione mensile (quadro SE) degli acquisti di beni, in reverse charge, da San Marino alla scadenza an-

<sup>6</sup> Vedi art.21, co.6-bis d.P.R. n.633/72 introdotto dalla Legge di Stabilità 2013.

<sup>7</sup> Estremizzando, ma poi nemmeno tanto, si pensi, ad esempio, a 21 fatture da 500 euro relative allo stesso albergo "black list" in cui hanno soggiornato, nel corso dello stesso anno, i dipendenti dell'azienda, alla stessa intestate, in occasione di altrettante trasferte.

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI

nuale oramai prevista per tutti gli altri adempimenti della comunicazione polivalente. A tal riguardo si ricorda, infatti, che è prevista la comunicazione (analitica) relativa agli acquisti di beni da operatori economici sammarinesi ai sensi dell'art.16, lett. c) D.M. 24 dicembre 1993 (cioè senza addebito di Iva con conseguente obbligo di reverse charge). Tale scadenza rimane quindi ancorata all'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione dell'operazione. Va poi ricordato che con D.M. 12 febbraio 2014 (G.U. 14 febbraio 2014) il paese del Titano è

stato depennato dalla *black list* con la conseguenza che, da marzo 2014, è venuto meno l'obbligo della comunicazione *black list* (BL). Salvo diversi sviluppi si ritiene che tale novità comporterà, ad aprile 2015, l'obbligo di compilare lo spesometro per tutte le operazioni che non siano ovviamente già state comunicate per la prima parte del 2014 oppure mensilmente tramite il citato quadro SE nonché (per le cessioni di beni) tramite l'elenco Intrastat (vedi Tavola 2).

Tavola 2 - Le operazioni con San Marino

Operazione	Adempimento
Cessioni art.71 ad operatore Sammarinese Art.4 D.M. 24 dicembre 1993	Si Intrastat (intra 1-bis)* No spesometro per le operazioni comunicate in Intrastat
Acquisto di beni con addebito di Iva da operatore Sammarinese Art.8-12 D.M. 24 dicembre 1993	No Intrastat Si registrazione fattura (separata evidenza VF25 DAI) Si spesometro (a seguito uscita San Marino da <i>black list</i> )
Acquisto di beni senza addebito di Iva da operatore Sammarinese Art.13-16 D.M. 24 dicembre 1993	No Intrastat Si registrazione con applicazione reverse charge (separata evidenza VF25 DAI) Comunicazione polivalente (quadro SE) entro il mese successivo alla registrazione della fattura in <i>reverse charge</i> No spesometro
4) Acquisto di servizi territoriali in Italia	No Intrastat Si applicazione reverse charge art.17, co.2 Si spesometro (a seguito uscita San Marino da <i>black list</i> )

(\*) La cessione verso operatore sammarinese va dichiarata solo per la parte fiscale e non rientra nel volume degli scambi per la determinazione della periodicità di presentazione. Tale adempimento è però obbligatorio solo nel caso in cui l'operatore italiano effettua a cessioni intracomunitarie verso soggetti di paesi UE.

## Contenuto della comunicazione

Rispetto a quanto finora analizzato non sono al momento ravvisabili altre novità legate al Decreto Semplificazioni. Soglie a parte il contenuto della comunicazione rimane, pertanto, quello delle operazioni attive e passive poste in essere con operatori economici (clienti o fornitori) aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti *black list*<sup>8</sup> individuati dai Decreti ministeriali del 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001<sup>9</sup>, come modificati dal D.M. 27 luglio 2010

<sup>8</sup> È stato precisato che l'obbligo di comunicazione riguarda anche le operazioni realizzate nei confronti di:

- un rappresentante fiscale di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese a regime privilegiato, qualora il rappresentante sia nominato in un Paese non incluso nella *black list* (Italia compresa);

- una stabile organizzazione di un operatore avente sede, residenza o domicilio in un Paese a regime privilegiato, qualora la stabile organizzazione sia situata in un Paese non incluso nella *black list* (Italia compresa). Sono, invece, escluse dall'obbligo comunicativo le operazioni realizzate presso un rappresentante fiscale nominato in un Paese *black list* da parte di un operatore localizzato in un Paese o territorio non *black list*.

<sup>9</sup> Alderney, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Gia-

(uscita di Malta, Cipro e Corea del Sud) e dal D.M. 12 febbraio 2014 (uscita di San Marino). Più in particolare l'art.1 D.M. 30 marzo 2010 individua le seguenti operazioni:

- cessioni di beni;
- prestazioni di servizi rese,
- acquisti di beni;
- prestazioni di servizi ricevute.

Come precisato nell'art.4 D.M. 30 marzo 2010 l'adempimento riguarda le operazioni imponibili, non imponibili, esenti o non soggette ad imposta sul valore aggiunto registrate o soggette a registrazione ai sensi delle disposizioni in materia di Iva. Per effetto dell'estensione operata dall'art.3 D.M. 5 agosto 2010

maica, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guatemala, Guernsey, Herm, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Vergini Statunitensi, Jersey, Kenya, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Lussemburgo, Macao, Malaysia, Maldive, Mauritius, Monaco, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama, Polinesia francese, Portorico, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa, Sant'Elena, Sark, Seychelles, Singapore, Svizzera, Taiwan, Tonga, Turks e Caicos, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu.

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI

fra le operazioni non soggette ad imposta che vanno comunque comunicate, a prescindere dall'obbligo di registrazione ai fini Iva, ci sono anche i servizi non territoriali (tanto attivi quanto passivi).

La categoria delle c.d. "operazioni non soggette" è quella che ha presentato le maggiori problematiche interpretative. Al riguardo nella Circolare n.53/E/10 l'Agenzia ha precisato che l'adempimento riguarda solo le operazioni carenti del requisito territoriale. Implicitamente viene quindi confermata l'esclusione per le operazioni prive del requisito oggettivo come, ad esempio, il risarcimento danni, la cessione di denaro, le cessioni d'azienda, etc.. In linea con tale interpretazione, nella [Circolare n.2/E/11](#), è stata confermata l'esclusione dall'obbligo di comunicazione delle cessioni gratuite di beni fiscalmente non rilevanti, vale a dire di quelle relative a beni non oggetto dell'attività di costo unitario non superiore ad 25,82 euro (elevati ad 50 euro dal medesimo Decreto Semplificazioni) o dei campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati in modo indelebile mentre sono oggetto di comunicazione, ad esempio, le cessioni gratuite di beni oggetto dell'attività.

Con una forzatura che eccede l'attuale dettato normativo (cioè il D.M. del 30 marzo 2010) e che viene giustificata con la finalità di monitorare tutte le operazioni intercorse con operatori economici stabiliti nei paradisi fiscali, l'Agenzia delle Entrate (Circolare n.53/E/10 e Circolare n.2/E/11) ha "esteso" l'obbligo di indicare nella comunicazione anche le importazioni<sup>10</sup>.

## Soggetti obbligati e soggetti esclusi

Sono obbligati a presentare la comunicazione:

- i soggetti passivi Iva residenti;
- le stabili organizzazioni in Italia<sup>11</sup>;

<sup>10</sup> Con Circolare n.2/E/11 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che: (i) il valore da comunicare ai fini della comunicazione è quello della base imponibile Iva risultante dalla bolletta doganale; (ii) se la registrazione in contabilità generale dell'operazione è antecedente rispetto alla bolletta (situazione molto diffusa considerato il fatto che la fattura del fornitore arriva generalmente prima della merce da importare), l'operatore deve in un primo momento tener conto ai fini della comunicazione dei dati rilevati in contabilità generale e successivamente procedere all'integrazione dai dati eventualmente mancanti nel mese di ricevimento (e registrazione) della bolletta doganale. È appena il caso di osservare che anche la precisazione circa l'obbligo di comunicare anticipatamente i dati della fattura (ovviamente laddove annotata in un periodo antecedente a quello di annotazione della bolletta) eccede il contenuto della norma che, eccezione fatta per i servizi passivi non territoriali, prevede l'inserimento delle operazioni in comunicazione sulla base delle registrazioni effettuate ai fini Iva (art.4, co.2 D.M. 30 marzo 2010).

<sup>11</sup> Nella Risoluzione n.121/E del 29 novembre 2010 è stato precisato che la casa madre residente in Italia non può ignorare che dal punto di vista economico la propria stabile organizzazione all'estero agisce nell'interesse della medesima, con conseguente attrazione nella comunicazione delle operazioni avvenute tra la stabile organizzazione estera e soggetti operatori *black list*. Nella Circolare n.2/E/11 è stato precisato che tale at-

- i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione ma con posizione Iva tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta in Italia.

Rimangono invece esclusi:

- i soggetti in regime fiscale di vantaggio (minimi) ex art.27 co.1-2 D.L. n.97/08 ([Provvedimento n.185820/2011](#)) ma non anche i soggetti in regime contabile agevolato (ex minimi) di cui all'art.27, co.3, del medesimo decreto ([Provvedimento n.185825/2011](#));
- i contribuenti in regime delle nuove iniziative produttive di cui all'art. 13 della L. n.388/2000 (C.M. n.53/E/10);
- gli agricoltori in regime di esonero;
- le associazioni sportive dilettantistiche ed i soggetti ad esse assimilati che applicano il regime della L. n.398/01 (Assonime Circolare n.32 e n.35 di ottobre 2010);
- gli enti non commerciali limitatamente alle operazioni realizzate nell'esercizio dell'attività istituzionale (Circolare n.53/E/10).

L'articolo 2 D.M. 5 agosto 2010 esclude, poi, dall'obbligo della comunicazione anche i contribuenti che hanno effettuato l'opzione per la dispensa degli adempimenti di cui all'art.36-bis d.P.R. n.633/72. Tale esclusione non opera, tuttavia, per eventuali operazioni imponibili effettuate nei confronti di soggetti paradisiaci. L'Agenzia ha altresì precisato che l'obbligo non coinvolge comunque le operazioni passive imponibili, anche in considerazione del fatto che ai soggetti che hanno optato per la citata dispensa è precluso il diritto alla detrazione dell'imposta.

## Sanzioni

Anche dal versante delle sanzioni non vi sono novità da segnalare se non legate al fatto che la concentrazione in un'unica scadenza dell'adempimento riduce il rischio di moltiplicazione delle violazioni. Per l'omissione oppure per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri si applica, infatti, la sanzione prevista dall'art. 11, co.1 D.Lgs n.471/97 (da 258 euro a 2.065 euro), elevata al doppio (e quindi da 516 euro a 4.130 euro) senza che sia possibile, per espressa esclusione dell'art.1 D.L. n.40/10, l'applicazione degli istituti del concorso di violazioni e della continuazio-

trazione vale solo per i servizi non territoriali in Italia per i quali l'obbligo comunicativo è stato esteso dal D.M. 5 agosto 2010. Le eventuali vendite o acquisti di beni realizzati in stato estero dalla stabile organizzazione estera non vengono invece attratti negli obblighi comunicativi della casa madre residente.

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI

ne, previsti dall'art.12 D.Lgs. n.472/97 (sanzione unica aumentata sino al doppio nel caso di più violazioni diverse anche se originate da un'unica azione od omissione; sino al triplo per violazioni riferite a più periodi d'imposta).

Salvo eventuali modifiche che potrebbero essere introdotte dalla prossima Legge di Stabilità 2015, sono invece applicabili, infine, le altre regole generali in tema di sanzioni quali:

- il ravvedimento operoso (Circolare n.53/E/10) da perfezionare al più tardi entro 12 mesi dalla violazione (Circolare n.2/E/11);
- la definizione agevolata delle sanzioni ex art.16-17 D.Lgs. n.472/97.

 **Euroconference**  
Centro Studi Tributari

**LABORATORI DI PRATICA  
PROFESSIONALE**  
*dal saper al saper fare*

## PREDISPOSIZIONE DI UN ATTO DI TRUST

**Bologna** 17 dicembre

**Milano** 03 dicembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

**€ 350,00 + IVA**

 **PLATINUM**  
- 25%

 **GOLD**  
- 20%

 **BLU**  
- 15%

[SCOPRI DI PIÙ](#)